



COMUNE DI CORATO
SEZIONE VAS E PAESAGGIO

Prot. 28625

Corato, li 12/07/2016

NOTA ESPLICATIVA

ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI AI COMMI 3 E 6 DELL'ART. 106 DELLE NTA DEL PPTR, OSSIA SUCCESSIVE ALL'ANNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL PPTR.

Con nota del 10.06.2016 prot. 000432, l'Assessorato Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative della Regione Puglia, ha inteso fornire chiarimenti ai comuni circa l'ambito di applicazione dei procedimenti di Autorizzazione Paesaggistica e di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, stante l'avvenuta scadenza dei termini previsti dall'art. 97 delle NTA del PPTR per l'adeguamento dello strumento urbanistico al medesimo Piano.

Alla luce di tale circolare, considerato che il vigente PRG del Comune di Corato non è stato adeguato al PPTR, si precisa che *all'interno dei previsti "territori costruiti", di cui all'art. 1.03 co 5 e 6 del PUTT/P, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del PPTR come richiamate dall'art. 106 co 7 delle stesse, e pertanto nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, si applica la disciplina di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR. Sarà necessario, quindi, richiedere:*

1. *l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi che ricadono nei beni paesaggi, come definiti dall'art. 38 co. 2 delle NTA del PPTR, disciplinata dall'art. 90 delle stesse NTA;*
2. *l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che ricadono negli ulteriori contesti, come definiti dall'art. 38 co. 3 delle NTA del PPTR, disciplinato dall'art. 91 delle stesse NTA;*
3. *l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio, ovunque siano localizzati, di cui all'art. 89 co. 1 lett b 2), come disciplinato dall'art. 91 delle stesse NTA della LR del 10 aprile 2015.*

L'Assessorato Regionale, inoltre, nella stessa circolare ha ribadito che, ai sensi dell'art. 142 co 2 del D.Lgs 42/2004, *le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR non si applicano alle categorie di beni di interesse paesaggistico definiti dal co. 1 dello stesso articolo del Codice, tranne che per quelli di cui alle lettere f) ed i) e cioè tranne che per i "parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè per i territori di protezione esterna dei parchi" e le "zone umide di importanza internazionale-convenzione di Ramsar", che insistono su aree che alla data del 6 settembre 1985:*

- a) *erano delimitate dagli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B;*
- b) *erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
- c) *nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.*

Pertanto, considerato che lo strumento urbanistico generale del Comune di Corato è stato approvato in data antecedente il 6 settembre 1985, si precisa altresì che gli interventi ricadenti nelle aree tipizzate come A e B dal vigente PRG, non sono da sottoporre alle procedure di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR. Tali esclusioni, disciplinate dall'art. 142 co. 2 del D. Lgs 42/2004, operano anche per gli interventi ricadenti negli Ulteriori Contesti come definiti dall'art. 38 co. 3 delle NTA del PPTR, come richiamato anche all'art.91 punto 9 delle stesse NTA.



Il Dirigente
Responsabile Sezione VAS e Paesaggio